



CITTA' DI TORINO
Assessorato alla Promozione Internazionale,
Turismo, Olimpiadi e Attività Economiche Diffuse

IL SINDACO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 12205/101 del 21 febbraio 2005, esecutiva dal 7 marzo 2005, è stato approvato il Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche. Il Regolamento prevede, all'art. 32, che gli orari di esercizio dell'attività di vendita sui mercati siano stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria, la commissione consultiva nonché le commissioni di mercato. L'orario di apertura dei mercati afferisce non solo all'inizio dell'effettiva attività di vendita, ma anche all'orario in cui dev'essere occupato il posteggio da parte dei concessionari e a quello in cui devono essere effettuate le assegnazioni giornaliere cosiddette di spunta.

In relazione alle assegnazioni giornaliere in spunta la Regione Piemonte, con la circolare n. 5494/17 del 16 maggio 2002, ha precisato che nel caso in cui un operatore concessionario di posteggio fisso e in possesso altresì di autorizzazione di tipo B intenda partecipare alla spunta, egli debba avvalersi di un dipendente, coadiutore o altro incaricato; e ciò anche qualora il posteggio assegnato in spunta sia contiguo a quello abitualmente occupato.

Gli orari dell'attività di vendita sui mercati della Città di Torino attualmente vigenti sono stati stabiliti dall'ordinanza sindacale n. 1705 del 7 novembre 1994, successivamente modificata e integrata dalle ordinanze n. 1946/1997 e n. 167/1998. La disciplina in esse contenuta appare tuttavia non più adeguata alle esigenze di operatori e consumatori; e per tale ragione è opportuno provvedere ad una revisione degli orari recependo le indicazioni provenienti dagli esercenti, i quali hanno segnalato all'Amministrazione la necessità di anticipare la chiusura dei mercati di un'ora dal lunedì al venerdì e di due ore il sabato e nelle giornate prefestive.

Occorre inoltre considerare le richieste presentate dai produttori agricoli titolari di concessione di posteggio fisso i quali, ponendo in vendita prevalentemente prodotti derivanti dai propri fondi e disponendo di conseguenza di scorte limitate, hanno la necessità di lasciare il mercato, anche prima dell'orario di chiusura stabilito, qualora esauriscano la merce a disposizione. Tale richiesta, tuttavia, può essere accolta solo nei casi in cui i posteggi siano collocati in testa o in coda al mercato, oppure in aree del tutto separate dalla sede mercatale, atteso che diversamente sarebbe pregiudicato l'ordinario svolgimento dell'attività commerciale.

L'attuale regolamentazione prevede il seguente orario di apertura dei mercati: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 14,00; il sabato e i giorni prefestivi dalle ore 7,00 alle ore 19,30.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunale, il mercato Casale - Borromini ha chiesto ed ottenuto una modifica dell'orario, anticipando la chiusura per la giornata del sabato, e analoghe richieste sono pervenute da parte dei mercati Martini-Benefica, Nizza, Grosseto e Palestro. Di tale facoltà non si sono avvalsi gli altri mercati che continuano ad osservare la previgente disciplina.

Risultano inoltre ancora applicabili e rispondenti alle necessità degli operatori le disposizioni relative alle attività di vendita dei fiori in occasione di particolari ricorrenze festive e, per tale ragione, appare opportuno confermare le stesse.

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 28 comma 12 del Decreto Legislativo 114/1998 ;

Visto il Titolo III, Capo I dell'allegato A alla D. G. R. del Piemonte n. 32-2642 del 2 aprile 2001;

Visto l'art. 32, comma 1 del Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche;

Vista le Ordinanze n. 1705/1994, 1946/1997 e 167/1998;

Vista l'Ordinanza n. 1879/2005 che ha modificato l'orario del mercato Borromini – Casale;

Vista le richieste di modifica dell'orario presentate dagli operatori del mercato Martini-Benefica, del mercato Nizza, del mercato Grosseto e del mercato Palestro;

Sentite le Associazioni di categoria, che hanno espresso parere favorevole;

Acquisito il parere della Commissione Consultiva Tecnica;

ORDINA

1) Che l'orario dell'attività di vendita degli operatori commerciali e dei produttori sui mercati rionali è così definito:

	da lunedì a venerdì	ore 8.00 – 14.00
	sabato e prefestivi	ore 8.00 – 19.00
Mercato Borromini-Casale	dal lunedì al venerdì	ore 7.00 – 14.00
	sabato e prefestivi	ore 7.00 – 14.00
Mercato Martini	dal lunedì al venerdì	ore 7.00 – 14.00
	sabato e prefestivi	ore 7.00 – 15.30

Mercato Nizza	dal lunedì al venerdì sabato e prefestivi	ore 7.00 – 14.00 ore 7.00 – 15.00
Mercato Grosseto	dal lunedì al venerdì sabato e prefestivi	ore 7.00 – 14.00 ore 7.00 – 14.00
Mercato Palestro	dal lunedì al venerdì sabato e prefestivi	ore 8.00 – 15.00 ore 8.00 – 19.00

Gli operatori del mercato di Piazza della Repubblica - settore ortofrutta possono iniziare l'attività di vendita tra le ore 7.00 e le ore 8.00 tanto nei giorni feriali quanto nelle giornate prefestive e il sabato. Gli operatori del mercato di Piazza della Repubblica – settore produttori inizieranno l'attività di vendita alle ore 7.00 e termineranno alle ore 14.00, tanto nei giorni feriali quanto nelle giornate prefestive e il sabato, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 del presente atto.

Gli orari per le operazioni di carico e scarico merci degli operatori del settore ortofrutta sono disciplinati dall'ordinanza n. 4320 del 11/11/2005 e s.m.i.

Gli orari per le operazioni di carico e scarico merci dei produttori agricoli del mercato di P.zza della Repubblica saranno definiti con apposito provvedimento.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che consente agli operatori, al solo fine di permettere loro la sistemazione dei banchi e della merce, l'occupazione del posteggio in concessione un'ora e mezza prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro quarantacinque minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita. I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari devono essere liberati da merci, attrezzature e rifiuti, entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

2) l'orario per il commercio di fiori su area pubblica degli operatori commerciali e dei produttori con posteggio su area mercatale e fuori mercato sarà il seguente:

- giorni feriali		ore 8.00 – 14.00
- sabato e prefestivi		ore 8.00 – 19.00
- nelle seguenti ricorrenze		ore 8.00 – 19.00
14 febbraio	San Valentino	
8 marzo	Festa della donna	
19 marzo	San Giuseppe – festa del papà	
II domenica di maggio	Festa della mamma	
24 giugno	S. Giovanni Battista	
8 dicembre	Immacolata Concezione	
25 dicembre	Natale di N.S.	
1° gennaio	Capodanno	
6 gennaio	Epifania	

- nei seguenti periodi : ore 8.00 – 19.00
sette giorni antecedenti la Pasqua
dal 25 ottobre al 4 novembre
nelle ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, i concessionari di posteggio settorializzati per la vendita di fiori possono esercitare l'attività anche la domenica e nelle giornate festive, previa autorizzazione rilasciata dal competente Settore attività economiche e di servizio.

- 3) Che i produttori agricoli possano abbandonare il posteggio anche prima dell'orario di chiusura stabilito, qualora esauriscano le scorte a disposizione, nei casi in cui i posti loro assegnati siano collocati in testa o in coda al mercato, oppure in aree del tutto separate dalla sede mercatale, e in quei mercati che saranno di volta in volta individuati dalla Civica Amministrazione con apposito provvedimento, previo parere della Commissione del mercato, della Commissione consultiva tecnica e del Corpo di polizia municipale.
- 4) Che le operazioni di assegnazione giornaliera in spunta dei posteggi non assegnati in concessione o non occupati dal titolare siano effettuate a partire dall'ora di apertura del mercato
- 5) Gli operatori titolari di posteggio devono iniziare l'attività di vendita a partire dall'orario di apertura stabilito dalla presente ordinanza e gli assegnatari giornalieri non oltre un'ora dopo l'assegnazione del posteggio.
- 6) I posteggi non occupati durante le operazioni di spunta saranno assegnati esclusivamente da Agenti del Corpo di Polizia Municipale agli operatori che si presentano sull'area mercatale dopo la conclusione delle stesse e comunque non oltre le ore 10,00; in tal caso l'occupazione del posteggio non sarà considerata come presenza ed inoltre l'interessato dovrà corrispondere il pagamento della COSAP e della TARSU mediante l'utilizzo dei vouchers.
- 7) Nel caso in cui un operatore titolare di posteggio fisso, oltre che utilizzare lo stesso, intenda anche partecipare alla spunta, con un valido titolo autorizzativo e nel rispetto della normativa vigente, questi deve avvalersi di un dipendente, coadiutore o incaricato, e ciò anche qualora il posteggio da assegnargli sia contiguo a quello di cui risulta concessionario.
- 8) Gli operatori turnanti (battitori) che non occupano i posteggi loro assegnati possono partecipare alle operazioni di spunta sui mercati limitatamente ai posteggi a loro riservati, in tale caso, tuttavia, sarà conteggiata l'assenza per la decadenza dalla concessione di posteggio nella giornata di riferimento

(ad esempio se vengono conteggiate assenze dai posteggi assegnati per 17 lunedì nell'arco dell'anno solare, l'interessato decade dalla partecipazione alla rotazione nella giornata del lunedì).

- 9) Gli operatori commerciali con occupazione di suolo pubblico di durata semestrale o annuale fuori area mercatale osserveranno il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.00; fatto salvo quanto previsto al punto 2 della presente ordinanza per la vendita di fiori, e fatte salve le specifiche disposizioni vigenti o che si adotteranno per i venditori di prodotti stagionali, quelli con autobanco nelle ore notturne e quelli che esercitano nelle vicinanze dello Stadio delle Alpi, in occasione degli eventi sportivi e musicali.

AVVERTE

In base all'art. 39, comma 2. del vigente Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche che la permanenza degli operatori nel relativo posteggio è obbligatoria per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità;

Durante le operazioni di allestimento o smontaggio del posteggio, di carico e scarico merci il titolare della concessione dovrà provvedere ad attuare le necessarie precauzioni atte ad evitare danni a terzi, per i quali sarà diretto responsabile. L'operatore sarà parimenti responsabile per ogni danno che potesse derivare a terzi dalla violazione della normativa che disciplina l'attività di vendita su area pubblica. Eventuali proposte di modifiche all'orario di vendita dovranno pervenire al competente Settore attività economiche e di servizio, sottoscritte da almeno il 51% degli operatori commerciali e produttori titolari di concessione di posteggio, entro le seguenti scadenze di ogni anno:

- 1) 30 aprile: il nuovo orario entrerà in vigore a partire dal 1° giugno;
- 2) 30 ottobre: il nuovo orario entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

p. IL SINDACO

**L'Assessore alla Promozione Internazionale,
Turismo, Olimpiadi e Attività Economiche Diffuse
(Elda TESSORE)**

AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE POTRÀ RICORRERE PER INCOMPETENZA, PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE.